

**Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
di Banca Generali S.p.A.**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) di Banca Generali S.p.A. (la “Società”) (i) allo scopo di conformare le regole di governo societario afferenti al predetto organo ai principi sanciti dal Codice di Autodisciplina, predisposto nel mese di ottobre 1999 dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana e formato dai rappresentanti di alcune delle principali società italiane e da esperti della materia, il quale è stato oggetto di successive modificazioni ed integrazioni, di cui la più recente, nel mese di marzo 2006 (di seguito il “Codice di Autodisciplina”) e (ii) al fine di disciplinare alcuni aspetti attinenti alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi contenuti nelle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008.
2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le citate “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario della banche) e statutarie applicabili alla Società.

CAPO I – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola con cadenza mensile su invito del Presidente o di chi ne fa le veci (articolo 17 dello Statuto), sulla base di un calendario definito entro la fine di ciascun esercizio sociale, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica o da un Sindaco, nei casi previsti dalla Legge. .
2. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso un preavviso più breve;
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza , a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
4. Al fine di garantire un’efficiente ed efficace svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati Consiliari di norma i componenti il Consiglio di Amministrazione saranno presenti presso gli uffici della sede legale e presso gli uffici operativi della Società di Milano, mentre eventuali altri collegamenti potranno essere attivati, in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, solo in casi eccezionali e motivati da ragioni di impedimento fisico o malattia.

ARTICOLO 3

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l’equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori Delegati, ove nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in aggiunta ai poteri che il Consiglio di Amministrazione decide espressamente di delegare. Allo stesso è precluso lo svolgimento di funzioni gestionali, fatta salva la facoltà di rivestire, in casi di urgenza, compiti di supplenza dei componenti esecutivi
2. Con particolare riferimento all’indizione delle adunanze dell’organo amministrativo il Presidente:

- (i) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolgendo un ruolo di coordinamento delle funzioni dell'organo amministrativo; al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole da parte dei Consiglieri l'ordine del giorno deve contenere, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, una chiara esplicitazione dei punti in discussione;
- (ii) organizza e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, per permettere al Consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione;
- (iv) verifica che sia data esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- (v) esplica poteri di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici dell'azienda.

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio organizza i propri lavori ed opera in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.
2. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa, indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti nell'ambito dei principi etici definiti dal Consiglio.
3. Al fine di garantire che gli Amministratori deliberino con cognizione di causa, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, il Presidente ha cura che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna adunanza vengano fornite con congruo preavviso a tutti i Consiglieri: più in particolare, qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, ove disponibili, sono trasmessi di regola almeno il giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, con particolare riferimento a dati o notizie "price sensitive". Per iniziative di carattere straordinario, invece, la valutazione è rimessa, caso per caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. In particolare per ogni argomento posto all'ordine del giorno viene predisposta una relazione illustrativa della proposta di deliberazione ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché analoghe informazioni siano trasmesse ai componenti il Collegio Sindacale.
6. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato, qualora nominato; ciascun Consigliere può comunque formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali sono sottoposti all'approvazione del primo utile Consiglio successivo, nel frattempo le deliberazioni prese possono essere rese esecutive quando adempimenti legislativi ovvero particolari necessità aziendali lo richiedono.
8. I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili (unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi) per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale.
9. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio nonché della Direzione Legale e Compliance.
10. Su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di Legge, gli specifici adempimenti amministrativi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, al Registro Imprese, alla Borsa Italiana nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;

ARTICOLO 5

1. L'incarico di Amministratore della Società è svolto in maniera efficace.
2. L'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, nonché di altre attività professionali svolte dall'interessato, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.
3. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.
4. È di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società il numero massimo di incarichi di Amministratore o di Sindaco nelle tipologie di società (diverse dalla Società) meglio specificate nell'Allegato n. 1 al presente regolamento. Nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

ARTICOLO 6

1. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa, indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti nell'ambito dei principi etici definiti dal Consiglio.

ARTICOLO 7

1. Anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per tutti gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

ARTICOLO 8

1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo investito della funzione di supervisione strategica, delibera sugli indirizzi di carattere strategico della banca e ne verifica nel continuo l'attuazione.
2. In conformità alle previsioni dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo che ad essa fa capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo medesimo.
3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate che consideri aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. A tal proposito il Consiglio verifica periodicamente che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali di controllo siano autonome all'interno della struttura organizzativa nonché adeguate a livello di risorse.
4. Rientra inoltre nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione la verifica dell'adeguatezza, completezza e tempestività dei flussi informativi e la verifica che i sistemi di

incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali siano allineati alle politiche di contenimento del rischio e coerenti con gli obiettivi di lungo periodo.

5. Il Consiglio esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società che siano attribuite alla sua esclusiva competenza dalla legge, dall'articolo 18 dello statuto sociale, o da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio stesso, nonché quelle che non rientrano tra i compiti assegnati all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e/o ai Vice Direttori Generali.

6. Il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assume anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

ARTICOLO 9

1. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

2. Il Consiglio può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.

3. Le deleghe sono attribuite in modo tale da non privare il Consiglio delle proprie prerogative fondamentali.

4. Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica, almeno trimestrale, i risultati conseguiti con quelli programmati.

2. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una valutazione (i) sull'adeguatezza delle proprie dimensioni, (ii) sulla propria composizione, (iii) sull'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza; (iv) sul numero di incarichi ricoperti dagli amministratori, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale, (v) sul proprio funzionamento e su quelli dei Comitati consiliari. Esprime inoltre una valutazione sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il Consiglio adotta le opportune iniziative finalizzate a dare concreta attuazione alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 11

La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Il Consiglio, pertanto è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

Apposita circolare interna, approvata dal Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità, la periodicità, la forma ed i contenuti minimi dei flussi informativi che, su base regolare, devono essere inviati agli organi aziendali.

CAPO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.
3. Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 385/1993, e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico.
4. Considerato che gli amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e favoriscono la dialettica interna, il Consiglio di Amministrazione è composto in prevalenza da Amministratori non esecutivi.
5. Sono considerati Amministratori esecutivi:
 - gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
 - gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente.
6. All'interno del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati anche Amministratori Indipendenti, il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

CAPO III – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

ARTICOLO 13

1. Il Consiglio valuta, sulla base dei criteri in appresso indicati, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:
 - (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente,
 - (ii) con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.
2. Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato ed informativa, all'atto della nomina, mediante un comunicato stampa e, successivamente, nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.
3. Il Presidente ha cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

4. Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

5. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

ARTICOLO 14

1. Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

2. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Presidente sia in possesso del requisito di indipendenza, ovvero da un Consigliere indipendente designato dai Consiglieri indipendenti in occasione della prima seduta dei soli Amministratori indipendenti. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV – AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

ARTICOLO 15

1. Gli Amministratori non esecutivi devono:

(i) acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;

(ii) non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;

(iii) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;

(iv) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ARTICOLO 16

1. Gli Amministratori non esecutivi si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

2. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto da un Consigliere non esecutivo designato dai Consiglieri non esecutivi in occasione della prima seduta dei soli Amministratori non esecutivi. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

ARTICOLO 17

1. Gli Amministratori ed i Sindaci mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate⁽¹⁾.

3. Fermo l'obbligo vigente in capo agli esponenti aziendali e persone informate di conservare in modo accurato le informazioni riservate di cui possono venire a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, il Consiglio, al fine di evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate, ha nominato il Responsabile del Servizio Comunicazione Esterna, Referente incaricato di tenere i rapporti con gli organi di informazione, provvedere alla stesura delle bozze dei comunicati relativi ad Informazioni Privilegiate e assicurare il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato.

CAPO VI – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18

1. La costituzione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di comitati specializzati, con compiti istruttori, consultivi e propositivi, composti anche da amministratori indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei propri lavori, il Consiglio si avvale dell'ausilio dei seguenti Comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive (i "Comitati"):

(i) Comitato per il Controllo Interno⁽²⁾,

(ii) Comitato per le Remunerazioni⁽³⁾.

3. Entrambi i Comitati sono composti da tre membri.

4. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno e la maggior parte dei componenti del Comitato per le Remunerazioni sono in possesso del requisito di indipendenza.

5. La composizione, i compiti ad essi affidati, i poteri ed il funzionamento di ciascun Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

6. In conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, per il tramite del Segretario del Consiglio, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio. La Società mette a disposizione dei Comitati risorse finanziarie adeguate per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio.

7. La Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio. Precisa inoltre il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro del Consiglio e dei Comitati.

CAPO VII – NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 19

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei componenti è disciplinata dall'articolo 15 dello Statuto sociale. La norma assicura un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.

CAPO VIII – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 20

1. Compete all'Assemblea ordinaria la determinazione, oltre che dei compensi degli organi dalla stessa nominati, anche delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri, dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e dei piani basati su strumenti finanziari.

2. Esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora delegato dall'Assemblea, determina la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli eventuali altri Amministratori muniti di particolari cariche, nonché, nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IX – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 21

1. La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione, organo deputato a:

- fissarne le linee di indirizzo e gli orientamenti strategici;
- approvare le politiche di gestione del rischio;
- approvare la struttura organizzativa e verificare periodicamente che la stessa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;
- verificare periodicamente che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni di controllo interno siano sufficientemente autonome all'interno della struttura organizzativa e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

2. Il Consiglio valuta, quindi, l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche della Società predisponendo annualmente una apposita relazione. A tal fine, si avvale dell'ausilio del Comitato per il Controllo Interno e della funzione di Controllo Interno.

3. Il Comitato per il Controllo Interno svolge l'attività preparatoria, finalizzata a consentire al Consiglio di svolgere al meglio le proprie funzioni in ordine al tema in considerazione.

4 Il Consiglio nomina e revoca i Responsabili delle funzioni di controllo interno.

5. L'Amministratore cui riporta funzionalmente la funzione di Internal Audit, in aggiunta ai compiti allo stesso attribuiti in materia dalla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio e del Comitato per il Controllo Interno;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) propone al Consiglio, sentito il parere del Comitato per il controllo interno, la nomina, la revoca e la remunerazione di un preposto alla funzione di internal audit, di un responsabile della funzione di conformità e di un responsabile della funzione di risk management.

6. Il preposto alla funzione di internal audit, in aggiunta ai compiti allo stesso attribuiti in materia dalla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno nel suo complesso sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante.

7. I responsabili delle predette funzioni di controllo:

a) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

b) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del loro incarico;

c) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;

d) riferiscono del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno, al Collegio Sindacale ed all'Amministratore cui riporta funzionalmente la funzione di Internal Audit.

In particolare, il preposto alla funzione di Internal Audit riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del complessivo sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

CAPO X – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 22

1. Le operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2391 del Codice Civile e le operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite in modo trasparente, nel rispetto dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile, dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 385/1993 qualora applicabile, del Codice per le Operazioni con parti correlate e secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

CAPO XI – RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

ARTICOLO 23

1. Il Consiglio favorisce e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle

assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

3. Il Consiglio affida ad una o più specifiche funzioni aziendali il compito di gestire i rapporti con gli Azionisti.

4. In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze, formulando, se del caso, proposte all'Assemblea.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione sul governo societario, i componenti l'organo amministrativo e di controllo si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento e sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dal Codice di Autodisciplina, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni.

ALLEGATO 1

	Società quotate ⁽¹⁾			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni ⁽²⁾		
	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amm.ri non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

⁽¹⁾ Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle “società di grandi dimensioni”, la carica ricoperta dall’Amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta. In ogni caso, non rilevano le cariche ricoperte presso società appartenenti al gruppo Generali.

⁽²⁾ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.